



luglio 2021

Informative e news per la clientela di studio

Le news di luglio	pag. 2
Al via la nuova disciplina <i>e-commerce</i> dal 1° luglio 2021	pag. 3
Niente contribuzione per i soci di Srl che non prestano attività lavorativa	pag. 8
Regime forfettario: la scelta avviene con comportamento concludente	pag. 10
La gestione delle casse previdenziali professionali	pag. 12
Anche gli autonomi possono richiedere l'assegno familiare	pag. 14
Sospese per il 2021 le sanzioni per i mancati obblighi informativi delle sovvenzioni e dei contributi pubblici	pag. 16
Rese note le agevolazioni agli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2020	pag. 18
Al via le presentazioni delle domande per il fondo perduto alternativo	pag. 19

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2021	pag. 21
---	---------

Informative e news per la clientela di studio

ADEMPIMENTO SPONTANEO DICHIARAZIONE IVA

Con provvedimento n. 172748 del 30 giugno 2021 l'Agenzia delle entrate ha reso noto che invierà apposita comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione Iva ovvero la mancanza nella stessa della compilazione del quadro VE.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 172748 del 30 giugno 2021)

NOVITÀ IVA SU DIPORTO

Con provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 le entrate approvano il modello e le istruzioni per:

- la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto;
 - la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare;
- ai fini della non imponibilità Iva (ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7-sexies e 8-bis, D.P.R. 633/1972).

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021)

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE ULTERIORMENTE PROROGATA AL 30 SETTEMBRE 2021

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 172890 del 30 giugno 2021 è intervenuta sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 relativo alla "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio*", prorogando il termine di adesione al prossimo 30 settembre 2021.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 172890 del 30 giugno 2021)

BONUS ACQUA POTABILE

Le persone fisiche, imprese, professionisti ed enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono beneficiare del così detto "bonus acqua potabile" per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile. Lo scorso 16 giugno l'Agenzia delle entrate ha definito con apposito decreto i criteri e le modalità di fruizione del bonus.

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 16 giugno 2021)

CEDIBILI LE RATE RESIDUE DA RISTRUTTURAZIONE

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato il *software* di compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito o c.d. sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021 per interventi edilizi e Superbonus 110%. La modifica rende ora possibile comunicare all'Agenzia la cessione del credito corrispondente alle rate di detrazione non ancora fruite da parte del contribuente che ha scelto di utilizzare la prima rata (relativa al 2020) direttamente in dichiarazione dei redditi.

(sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, pubblicazione in data 7 giugno 2021)

AL VIA LA NUOVA DISCIPLINA E-COMMERCE DAL 1° LUGLIO 2021

Con la pubblicazione nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 del **D.Lgs. 83 del 25 maggio 2021**, il Legislatore ha introdotto il pacchetto di norme attuativo del cosiddetto “*VAT E-commerce Package*”, la nuova disciplina Iva in tema di e-commerce entrata in vigore lo scorso 1° luglio 2021. Si tratta del provvedimento che recepisce le seguenti previsioni di carattere comunitario:

- la **Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017** che, agli articoli 2 e 3 modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni;
- la **Direttiva UE 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019** che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

Obiettivo delle nuove disposizioni

Proseguendo l'esperienza del cosiddetto regime del MOSS (“Mini One Stop Shop” o “Mini Sportello Unico”), in vigore dal 2015 per le vendite di servizi di telecomunicazione, telediffusione, e servizi elettronici (Servizi TTE), il nuovo impianto normativo in vigore dal 1° luglio 2021 si propone l'obiettivo di adeguare e modernizzare l'intero impianto normativo europeo in ambito IVA con riferimento al fenomeno delle vendite on line, anche nell'intento di ridurre il cosiddetto “*VAT Gap*” ovvero il divario tra l'IVA da riscuotere e quella effettivamente riscossa.

Osservando la sua struttura, il nuovo D.Lgs. 83/2021 si compone di 10 articoli che vanno (soprattutto ma non solo) a integrare e modificare i 2 principali provvedimenti normativi in ambito Iva: il D.P.R. 633/1972 (Decreto Iva) e il D.L. 331/1993 che regola gli scambi intracomunitari di beni.

Vediamo in sintesi il contenuto di tali modifiche.

Sintesi delle modifiche apportate al D.P.R. 633/1972

Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche	Con il nuovo articolo 2-<i>bis</i> del Decreto Iva viene introdotta la nuova fattispecie oggettiva costituita dalle “<i>cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche</i>”, con la quale vengono integrate le tipologie di operazioni rilevanti ai fini Iva che costituiscono “cessioni di beni” ai fini del tributo. Si tratta, nello specifico, di una particolare tipologia di cessione di beni caratterizzata dal fatto che la stessa si perfeziona mediante l'intervento di una “interfaccia elettronica”. Tale nuova disposizione introduce quindi una presunzione assoluta per cui, quando la vendita è facilitata da un soggetto passivo tramite un'interfaccia elettronica (detta
--	---

	anche “<i>marketplace</i>”), la stessa si considera effettuata da tale soggetto al consumatore finale (ad esempio, se la società Alfa vende a Caio tramite l’interfaccia gestita dalla società Delta, la norma presuppone ai fini Iva che Alfa abbia venduto a Delta e quest’ultimo, agendo come cessionario-rivenditore, a sua volta abbia ceduto a Caio. Attraverso numerose modifiche ad altri articoli del Decreto Iva vengono introdotte correlate disposizioni riguardanti il momento di effettuazione, la territorialità, il regime Iva, la detrazione e la tenuta della documentazione (si veda l’approfondimento successivo).
Regime semplificato di importazione di beni di modesto valore	Il nuovo articolo 70.1 del Decreto Iva disciplina le spedizioni di valore intrinseco inferiore a 150 euro per le quali, in alternativa al regime loss (<i>import one stop shop</i>), è stato introdotto un regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’Iva all’importazione
Regime “one stop shop” (Oss - non UE)	Nella nuova versione dell’articolo 74-<i>quinquies</i> del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE, si prevede l’estensione del regime Moss (<i>mini one stop shop</i>) ai soggetti passivi non stabiliti in altro Stato Membro della UE che rendono qualsiasi tipo di servizio B2C nell’UE (c.d. regime “one stop shop” o “oss”). Tali soggetti potranno optare per tale regime, evitando (registrandosi solo in Italia) di doversi identificare in ciascun Stato membro al fine di assolvere gli obblighi Iva nel Paese di destinazione
Regime “one stop shop” (Oss - UE)	Nella nuova versione dell’articolo 74-<i>sexies</i> del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE nonché per le vendite a distanza intracomunitarie e le cessioni interne di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, detto nuovo regime opzionale consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) di assolvere l’Iva relativa a tutte le operazioni B2C di prestazioni di servizi, vendite a distanza intra-UE se facilitate tramite una piattaforma elettronica e le vendite di beni con partenza e arrivo nel medesimo Stato membro. Detto regime, ma solo per le vendite a distanza intra-UE, può essere applicato da soggetti non stabiliti nella UE.
Regime “import one stop shop” (loss)	La nuova versione dell’articolo 74-<i>sexies</i>.1 del Decreto Iva riguarda le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Detto regime opzionale consente, ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) e ai soggetti non stabiliti nella UE, di assolvere l’Iva relativa alle vendite a distanza intra UE di beni precedentemente importati con un sistema semplificato.

Sintesi delle modifiche apportate al D.L. 331/1993

Definizione di vendite a distanza	Il nuovo articolo 38-<i>bis</i>, D.L. 331/1993 reca la definizione sia delle vendite a distanza intracomunitarie di beni destinate a non soggetti passivi (inclusi i soggetti rientranti nell’articolo 72, D.P.R. 633/1972 e i soggetti non tenuti ad applicare il
--	---

	regime degli acquisti intracomunitari) sia le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori extra UE. Oltre ad affermare, per le vendite facilitate da un'interfaccia elettronica di cui al nuovo articolo 2- <i>bis</i> , D.P.R. 633/1972, che il trasporto di beni deve essere imputato alla cessione effettuata dall'interfaccia elettronica.
Territorialità delle vendite a distanza	La nuova versione dell'articolo 40, D.L. 331/1993 fissa il principio generale per cui, in deroga alla regola generale prevista dall'articolo 7- <i>bis</i> , Decreto Iva in tema di territorialità delle cessioni di beni mobili, le vendite a distanza intracomunitarie e di beni importati si considerano rilevanti in Italia se il luogo di arrivo delle merci è ivi situato. Viene inoltre prevista anche una "deroga della deroga" che fissa la territorialità nel Paese dove è stabilito il venditore al verificarsi di determinate condizioni.

Oltre alle descritte modifiche il nuovo D.Lgs. 83/2021 introduce ulteriori disposizioni in materia di controllo e sanzioni (si tratta delle previsioni riguardanti i controlli automatizzati, la liquidazione d'imposta e accertamento di cui agli articoli 54-*ter*, 54-*quater* e 54-*quinquies* del Decreto Iva), al fine di adeguare le norme già esistenti riferite al regime del Moss anche ai nuovi istituti.

Le cessioni facilitate da un'interfaccia elettronica

Riprendendo il tema delle cessioni facilitate da un'interfaccia elettronica, sintetizzato nel primo box, vediamo più in dettaglio la nuova disciplina applicabile a dette operazioni.

⇒ I soggetti interessati e le caratteristiche dell'operazione

In virtù di una "finzione giuridica" i soggetti passivi che gestiscono l'interfaccia elettronica (mercato virtuale o "*marketplace*", piattaforma, portale o mezzi analoghi) assumono la doppia veste dell'acquirente e del rivenditore, come se si generassero ai fini Iva due distinte operazioni:

- 1) una transazione B2B (*business to business*) tra l'effettivo fornitore del bene e il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
- 2) una transazione B2C (*business to consumer*) tra il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica e il cliente finale.

Esenzione con detrazione nella "prima vendita"

Con l'intento di evitare che l'effettivo fornitore del bene possa non versare l'imposta nell'operazione di vendita effettuata nei confronti del soggetto che gestisce l'interfaccia (prima operazione), il legislatore ha previsto nel nuovo articolo 10, comma 3, Decreto Iva un regime di esenzione che tuttavia prevede il diritto alla detrazione come sancito dalla lettera d-*bis*) comma 2 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972.

⇒ Le operazioni interessate

La finzione come sopra rappresentata si applica esclusivamente alle seguenti operazioni:

- vendite intracomunitarie di beni e vendite interne a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi extra UE;
- vendite a distanza di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, indipendentemente se il fornitore sottostante sia un soggetto passivo UE o extra UE.

⇒ *Le operazioni escluse*

Restano pertanto escluse dalla richiamata finzione:

- le vendite a distanza di beni importati in spedizione di valore intrinseco superiore a euro 150;
- le vendite di beni nell'ambito della UE (siano vendite a distanza che vendite interne) effettuate da soggetti passivi stabiliti uno Stato membro dell'Unione Europea;
- le vendite di beni dove il destinatario finale non sia un privato consumatore.

⇒ *Il momento impositivo*

Con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, il nuovo comma 7 dell'articolo 6 del Decreto Iva prevede che entrambe le operazioni di cessioni (descritte in precedenza ai punti 1 e 2) si considerano effettuate al momento dell'accettazione del pagamento, a nulla rilevando la consegna del bene o l'emissione della fattura.

⇒ *Le definizioni di "interfaccia elettronica" e "facilitazione della vendita"*

Posto che la rubrica del nuovo articolo 2-bis, D.P.R. 633/1972 recita "*Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche*" appare fondamentale indagare sulla definizione dei concetti di "facilitazione" e di "interfaccia elettronica", in relazione ai quali appare necessario fare in primis riferimento alle regole di rango comunitario.

Relativamente al termine "**facilita**", il nuovo articolo 5-ter del Regolamento di esecuzione 282/2011 afferma - ai fini dell'applicazione dell'articolo 14-bis, Direttiva 2006/112/CE - che lo stesso designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, sempre secondo il citato articolo 5-ter, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.

Infine, secondo la disposizione in commento l'articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE, non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- la catalogazione o la pubblicità di beni;
- il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Quanto poi al concetto di "**interfaccia elettronica**", tanto l'articolo 14-bis, Direttiva 2006/112/CE quanto il nuovo articolo 2-bis del Decreto Iva adottano la stessa ampia definizione e cioè "*un'interfaccia elettronica quale un mercato, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi*" nel tentativo di intercettare eventuali nuovi sistemi di vendita che dovessero emergere nel mondo

dell'e-commerce. Le stesse note esplicative emanate in ambito comunitario in relazione alla definizione di interfaccia elettronica affermano che detto termine *“dovrebbe essere inteso come un concetto di ampia portata che consente a due sistemi indipendenti o un sistema e all'utente finale di comunicare tramite l'aiuto di un dispositivo o di programma. La nozione di interfaccia elettronica potrebbe comprendere un sito web, un portale, uno sportello, un mercato virtuale (marketplace), un'interfaccia per programmi applicativi (API)...”*.

⇒ *La conservazione della documentazione*

Sotto il profilo della conservazione della documentazione il nuovo comma 4 inserito nell'articolo 39 del Decreto Iva prevede che i soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una “interfaccia elettronica” conservano per un periodo di 10 anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-*quater* del Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011, relativa a tali cessioni o prestazioni e che la documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.

NIENTE CONTRIBUZIONE PER I SOCI DI SRL CHE NON PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA

Con una recente **circolare, la n. 84 del 10 giugno 2021, l'Inps** modifica il proprio pensiero in tema di contribuzione per i soci non lavoratori di Srl, adeguandosi alla posizione (favorevole ai contribuenti) assunta negli ultimi anni dalla Cassazione: conseguentemente, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

La posizione dei soci di Srl

In tema di contribuzione dei soci di Srl la posizione dell'Inps venne espressa con la circolare n. 102/2003: sulla base di tale documento, nel rispetto dei minimali e dei massimali previsti per le gestioni artigiani e commercianti, la base contributiva era costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.

Secondo L'Inps, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della Srl, la stessa costituiva la base contributiva anche nei casi in cui il titolo all'iscrizione previdenziale derivasse dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.

Sul punto si è sviluppato un nutrito contenzioso che ha portato a numerose sentenze favorevoli ai contribuenti (Cassazione, sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019): la Suprema Corte si era espressa affermando che devono essere esclusi dalla base contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Questo perché per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale.

Di tale posizione aveva preso atto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020; più recentemente anche L'Inps ha accettato tale tesi, appunto con la richiamata circolare n. 84/2021.

Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non rilevano ai fini previdenziali.

Continuano invece a dover scontare la contribuzione le seguenti ipotesi:

- socio che svolge attività lavorativa all'interno di società di capitali;

- socio che riceve per trasparenza redditi dichiarati dalla società (aspetto chiarito dalla successiva **circolare n. 88 del 21 giugno 2021**).

Sotto il profilo della decorrenza, nella circolare n. 84/2021 si afferma che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto a partire dall'anno di imposta 2020.

REGIME FORFETTARIO: LA SCELTA AVVIENE CON COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

Nella **risposta a interpello n. 378 del 31 maggio 2021** l'Agenzia delle entrate ha confermato che la scelta per il regime contabile avviene attraverso il cosiddetto "comportamento concludente": in altre parole, opzione si manifesta semplicemente comportandosi secondo quanto previsto da tale regime.

Conseguentemente, una volta iniziato il periodo d'imposta emettendo fatture con addebito di Iva, quindi con opzione implicita per il regime Iva ordinario, non sarà possibile correggere retroattivamente la scelta operata, tramite l'emissione di note di variazione.

Il regime forfetario e l'opzione

Il regime forfetario (introdotto dall'articolo 1, comma 54-89, L. 190/2014, ma ripetutamente modificato) consente ad imprenditori e professionisti che incassano ricavi o compensi nel limite di euro 65.000 annui (quando non si verificano determinate cause di esclusione previste dal comma 57) di ottenere numerose facilitazioni: si tratta di un regime in cui le fatture vengono emesse senza addebito dell'Iva (ma altresì la detrazione dell'Iva sugli acquisti è preclusa), nel quale il reddito (determinato forfetariamente, in maniera differenziata in base alle diverse attività) viene tassato con un'aliquota *"flat"* del 15% (per le nuove attività, al rispetto di determinati requisiti, l'aliquota è pari al 5%).

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva, in quanto basta il comportamento concludente.

In particolare, l'Agenzia delle entrate ha espressamente chiarito (prima attraverso la risoluzione 68 del 2018, successivamente confermando tale posizione nella circolare n. 9/2019) che gli esercenti attività d'impresa che hanno optato per il regime Iva ordinario (ad esempio, per il regime di contabilità semplificata) possono accedere al regime forfetario senza attendere il decorso del triennio. Questo anche qualora il contribuente abbia scelto la particolare modalità di determinazione del reddito basata sulla registrazione dei documenti, di cui al comma 5 dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973.

La motivazione che giustifica tale libero passaggio tra i due regimi risiede nel fatto che si tratta di due regimi naturali per i contribuenti minori.

Nella risposta a interpello n. 378/2021 l'Agenzia valuta il caso di un professionista che aveva scelto il regime ordinario negli anni precedenti e, in corso d'anno, intendeva emettere note di variazione per rettificare le fatture già emesse (riemettendole quindi senza Iva).

L'Agenzia afferma che tale comportamento non può essere accettato, in quanto l'emissione di fatture con addebito dell'Iva deve intendersi comportamento concludente che manifesta un'opzione per il regime Iva ordinario, opzione che non può essere revocata retroattivamente tramite l'emissione di tali note di variazione.

Si invita pertanto la clientela che dovesse valutare il passaggio al regime forfetario (ovvero la

fuoriuscita) di analizzare la situazione per tempo, eventualmente confrontandosi con il professionista di riferimento, in modo tale da poter emettere già al 1° gennaio nel nuovo anno la fattura con il trattamento conforme al regime contabile e fiscale prescelto.

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al periodo d'imposta 2020, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

In queste settimane alcune casse di previdenza delibereranno la proroga della scadenza di presentazione della comunicazione reddituale, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. che proroga il termine di versamento ordinario delle imposte dal 30 giugno al 20 luglio 2021 a favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indicatori sintetici di affidabilità.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2020
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Mod. 2/21 entro il 31 luglio 2021 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2021, 2° acconto entro il 5 agosto 2021 e saldo entro il 15 novembre 2021 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2021 in via telematica	Saldo entro il 30 luglio 2021
Avvocati	www.cassaforense.it	Mod. 5/2021 entro il 30 settembre 2021 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2021 e 2° rata entro il 31 dicembre 2021
Biologi	www.enpab.it	Mod. 1.2021 entro il 30 ottobre 2021	Rateizzazione dal 15 novembre 2021
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 21/red entro il 16 settembre 2021 da inviare telematicamente	Rateizzazione dal 30 settembre 2021
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2021 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	20 dicembre 2021 oppure in 4 rate
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2021 in via telematica	Rateizzazione
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2020
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2021	Unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o rateizzazione
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2021	31 ottobre 2021 oppure in 3 rate (31 ottobre 2021 – 30 novembre 2021 – 31 dicembre 2021)
Infermieri	www.enpapi.it	Modello UNI/2021 entro il 10	In 6 rate di cui l'ultima a saldo

professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia		settembre 2021 in via telematica	entro il 10 dicembre 2021
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2021 entro il 2 novembre 2021 in via telematica	Unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 oppure in 3 rate
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2021 per la quota B entro il 31 luglio 2021 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2021 oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 30 settembre 2021 in via telematica	Acconti entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 15 aprile 2021 e saldo entro il 30 settembre 2021
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 1° ottobre 2021 in via telematica	Acconto entro il 01/03/2021 e saldo entro il 1° ottobre 2021
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2021 entro il 30 novembre 2021 in via telematica	Saldo entro il 28 febbraio 2022

Si segnala, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito *web* dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni e aggiornamenti.

ANCHE GLI AUTONOMI POSSONO RICHIEDERE L'ASSEGNO FAMILIARE

Lo scorso 6 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge recante la delega al Governo per il riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Inizialmente tale assegno doveva essere operativo dal 1° luglio 2021, diversamente dalle intenzioni l'assegno non è oggi in vigore e la sua partenza a regime è stata rinviata a gennaio 2022.

Il periodo transitorio

Per ovviare a detto buco temporale (periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021), con appositi decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 giugno 2021, sono state introdotte delle misure temporanee che copriranno detto periodo transitorio.

Queste misure prevedono:

- la dazione di un assegno temporaneo, così detto assegno ponte alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare; e
- la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare esistenti.

Nel seguito ci soffermeremo solo sulla prima delle due novità sopra elencate.

Assegno temporaneo per figli minori

La nuova disciplina prevede che - a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 - ai nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare spetta un assegno temporaneo, su base mensile, a condizione che sussistano determinati requisiti.

Si noti che questa agevolazione spetta solo a coloro che non percepiscono gli assegni familiari e quindi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Requisiti

I requisiti richiesti, che debbono sussistere al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sono i seguenti.

Il richiedente deve:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- far parte di un nucleo familiare con un Isee inferiore a 50.000 euro annui.

Il beneficio stimato dovrebbe aggirarsi, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021, a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per ciascun figlio.

Presentazione della domanda e decorrenza

Per potere godere dell'assegno temporaneo occorre inviare una domanda in modalità telematica all'Inps secondo le modalità dalla stessa indicate.

Caratteristiche dell'assegno

- non concorre alla determinazione della base imponibile Irpef;
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza;
- non è compatibile con altre misure agevolative erogate dalle Regioni o enti locali.

SOSPESE PER IL 2021 LE SANZIONI PER I MANCATI OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

Secondo le indicazioni dei commi 125 e 125-*sexies* della L. 124/2017, le società di capitali devono fornire ai terzi le informazioni riguardanti i benefici economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dagli enti assimilati.

Le informazioni da comunicare e di cui si dirà in seguito, vanno fornite in:

- Nota integrativa;
- tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

N.B.

La mancata indicazione di tali informazioni comporta l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio che, per effetto delle previsioni contenute nella legge di conversione del recente D.L. 52/2021, risulta sospeso per il 2021.

Indicazioni di cui al comma 125, L. 124/2017

Secondo le indicazioni del comma 125 vanno riportati in nota e sul sito *internet*:

- le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
- erogati nell'esercizio finanziario precedente
- di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro importo complessivo nel periodo/anno anche se le singole operazioni risultano d'importo inferiore.



Sono soggetti a tale obbligo i soli rapporti bilaterali e quindi non rilevano i vantaggi di carattere generale.

L'obbligo in esame non sussiste per gli aiuti di Stato contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

I benefici rilevano secondo il principio di cassa e anche quando il beneficio fosse in natura rileverà nell'esercizio in cui risulterà goduto.

Regime sanzionatorio

Secondo il comma 125-*sexies*, L. 124/2017 l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità sin qui esposto comporta l'applicazione:

- della sanzione dell'1% di quanto ricevuto, con un minimo di 2.000 euro;
- della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame,
- dell'integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui dopo 90 giorni dalla contestazione non si provveda all'adempimento.

Sospensione del regime sanzionatorio

Come è facile intuire per effetto dei numerosi aiuti ricevuti in conseguenza della emergenza epidemiologica, la pubblicità per gli aiuti 2020 potrà essere sufficientemente complicata.

Questa difficoltà è stata presa in considerazione anche dal Legislatore che in sede di conversione del D.L. 52/2021 (c.d. “Decreto Riaperture”) ha previsto che il termine ultimo per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l’anno 2021 le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017.

RESE NOTE LE AGEVOLAZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con **Comunicato stampa del 30 giugno scorso** ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2020.

In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall'imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell'articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa.

I trasporti effettuati all'interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello precedente.

Trasporto	Deduzione forfetaria
Entro il Comune	48 euro
Oltre il Comune	35% dell'importo precedente

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri RG o RF del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria).

A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Il citato comma 5 dell'articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche leasing) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va raggugliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro RG del modello Redditi.

Recupero del contributo al SSN

Anche per questo anno, come per lo scorso, non è stato confermato il recupero del contributo del SSN (di cui all'articolo 1, comma 103, L. 266/2005) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

AL VIA LE PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE PER IL FONDO PERDUTO ALTERNATIVO

Con il **provvedimento n. 175776 del 2 luglio** scorso l'Agenzia delle entrate ha reso noti i contenuti, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cosiddetto "alternativo" previsto dal recente Decreto Sostegni-bis.

Le domande potranno essere presentate tramite:

- il portale Fatture e Corrispettivi nel lasso temporale tra il 5 luglio e il 2 settembre;
- Entratel o Fisconline dal 7 luglio e sempre entro il 2 settembre.

Breve riepilogo della normativa

Come già specificato nella nostra precedente informativa del mese di giugno il "Decreto Sostegni bis" ha introdotto 3 nuove tipologie di contributo:

- **automatico**, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo di cui al "Decreto Sostegni";
- **alternativo** (al precedente) a favore dei titolari di partita Iva con riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- **rafforzato** per i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia che abbiano subito una diminuzione dei ricavi 2020 rispetto all'anno precedente per una percentuale che sarà individuata dal Mef con un apposito Decreto.

Per ottenere i contributi citati il contribuente deve tenere diversi comportamenti, ed in particolare per il contributo "alternativo" presentare apposita domanda da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

Il contributo "alternativo" è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo del "Decreto Sostegni" sia ai soggetti che non ne hanno beneficiato.

In particolare si rivolge agli:

- esercenti attività d'impresa;
- esercenti attività di lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario;
- contribuenti forfetari e minimi.

Per poterne beneficiare è necessario:

- aver conseguito ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
- aver subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Nella determinazione degli importi occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni ed in particolare si devono considerare le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni Iva periodiche.

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato 2020/2021 e il corrispondente del periodo 2019/2020.

Le percentuali del contributo “alternativo” per i soggetti che hanno ricevuto il contributo “automatico” saranno pari al:

- 60% per ricavi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
- 30% per ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
- 20% per i ricavi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Per tutti gli altri le stesse si modificheranno come segue:

- 90% per ricavi non superiori a 100.000 euro;
- 70% per ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 50% per ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
- 40% per ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
- 30% per i ricavi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro;

Ulteriori precisazioni

Come detto in precedenza, con il recente provvedimento n.175776 l'Agenzia ha approvato il [modello](#) dell'istanza, le relative [istruzioni](#) e le [specifiche tecniche](#).

In merito al modello una importante novità è legata alle sezioni dedicate all'indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. L'indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti di stato previsto.

A tal fine il contribuente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi:

- il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano,
- l'elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente
- i codici fiscali dei soggetti che appartengono all'impresa unica

Nel caso in cui con la richiesta si verificasse il superamento dell'importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell'istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

Tra le indicazioni dell'Agenzia spiccano inoltre quelle che disciplinano il comportamento da tenere in caso di errore, in tal caso sarà possibile presentare una nuova istanza che sostituirà le precedenti ma solo se non sia stato già eseguito il pagamento.

Sarà possibile anche rinunciare al fondo con apposita istanza anche in data successiva al 2 settembre 2021.

Il contributo potrà essere fruito con accredito su c/c o quale credito da compensare con il modello F24. La scelta operata tuttavia sarà irrevocabile e valida per l'intero ammontare del contributo.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si segnala che il D.P.C.M. 28 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021 ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo interessati dall'applicazione degli Isa, compresi quelli che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, dal 30 giugno al 20 luglio 2021.

Va poi ricordato che l'articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006 prevede che gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

SCADENZE FISSE

**16
luglio**

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

	Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
20 luglio	Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 per soggetti Isa Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
26 luglio	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.
30 luglio	Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 con maggiorazione Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse per i soggetti la cui scadenza ordinaria era fissata al 30 giugno 2021.
31 luglio	Rate non versate nel 2020 relativamente a Rottamazione <i>ter</i> e Saldo e stralcio Per i contribuenti in regola con le rate che scadevano nel 2019, ultimo giorno utile per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 e non versate.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

CLA Partners